



Comune di
MONSERRATO
Comunu de PAULI

I SETTORE: Demografici,Org.Istituzionali,Mov.Deliberativo,AAGG,SIIC,Personale, URP,
Segreteria, Prot

Ordinanza del Sindaco

Ordinanza Nr: 27
Del: 05/05/2020

IL SINDACO

Considerato che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visti:

- il Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*» e, in particolare, l'art. 3;
- il Decreto Legge 2 marzo 2020 n. 9, recante: «*Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*», ed in particolare l'art. 35;
- il Decreto Legge 25 marzo 2020. N. 19, recante «*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*»;
- i seguenti Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri:
 - 23 febbraio 2020, recante «*Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
 - 25 febbraio 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*»\ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
 - 1° marzo 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
 - 4 marzo 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
 - 8 marzo 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020, il quale tra le altre misure prevede: «*di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita da territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità, ovvero spostamenti per motivi di salute*»;
 - 9 marzo 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero*

territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 09 marzo 2020, che, in particolare, all’art. 1, c. 2 prevede che *“Sull’intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;*

- 11 marzo 2020, recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”* (20A01605) (GU Serie Generale n.64 del 1103-2020)”;

- 22 marzo 2020 recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”* pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020;

- 1° aprile 2020, recante *“Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;*

-10 aprile 2020 recante “ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n.19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID 19, applicabili sull'intero territorio Nazionale;

Vista la successiva dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità dell’11 marzo 2020 con la quale l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come “pandemia” in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Viste:

-l’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 recante *“Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”* pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;

- l’ordinanza del Ministro dell’interno e del Ministro della salute del 22 marzo 2020 recante *“ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da CO-VID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;*

- l’ordinanza del Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 marzo 2020, con cui è stato disciplinato l’ingresso nel territorio nazionale tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario e terrestre;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 marzo 2020, con cui è stato modificato l’elenco dei codici di cui all’allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020;

Preso atto delle ulteriori misure adottate dal Governo in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull’intero territorio nazionale;

Visto il DPCM 26 aprile 2020, pubblicato nella G.U. Serie Generale, n. 108 del 27 aprile 2020, le cui disposizioni sostituiscono quelle di cui al DPCM 10 aprile 2020, con efficacia fino al 17 maggio 2020;

Richiamate le Ordinanze contingibili e urgenti del Presidente della Regione Sardegna, nn. 2,3,4,5,6,7,8,9 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19/2020, emanate ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1987, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, recanti misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, integrative rispetto a quelle adottate a livello nazionale;

Vista l’ordinanza n. 20 del 2 maggio 2020, adottata dal Presidente della Regione Sardegna, recante *“Provvedimenti applicabili nel territorio regionale dal 4 maggio e fino al 17 maggio 2020”;*

Richiamate le proprie ordinanze sindacali emanate in conformità e in vigenza delle disposizioni Governative, Ministeriali e Regionali dal Comune di Monserrato, finalizzate alla introduzione di misure volte al contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid-19:

1)n°10 del 10/3/2020;

2)n°12 del 11/3/2020

3)n°14 del 16/3/2020

4)n°16 del 19/3/2020

5)n°19 del 20/3/2020

6)n° 21 del 3/4/2020

7)n° 24 del 14/4/2020

Richiamato l'art. 3 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 “*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;

Visto il D.L. n. 19 del 25 marzo 2020 che, all'art.1, comma 2, prevede che, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus **COVID-19**, possano essere adottate numerose misure tra cui quella di cui alla lett. aa) consistente nella limitazione allo svolgimento di fiere e mercati, a eccezione di quelli necessari per assicurare la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima necessità;

Raccomandato il rigoroso rispetto delle disposizioni relative al divieto di assembramento nelle strade, nelle piazze, nei parchi, nei giardini e nelle aree verdi, nonché il rispetto delle disposizioni generali e settoriali atte a contribuire alla salvaguardia della salute pubblica;

Dato atto che i provvedimenti sindacali, in linea con i provvedimenti nazionali e regionali, si pongono l'obiettivo di carattere generale di evitare il formarsi di assembramenti di persone e, più in generale, evitare ogni occasione di possibile contagio a tutela della salute pubblica;

Dato atto che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D. Lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili ed urgenti nell'ambito del territorio comunale sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

Richiamato il D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e, in particolare, l'art. 50, comma 5;

Dato atto che la situazione di contingibilità ed urgenza consente l'omissione della comunicazione di avvio del procedimento di cui all' art. 7 della Legge 241/90;

ORDINA

per le motivazioni indicate e descritte in premessa, al fine di contenere il rischio di diffusione del COVID-19 nell'ambito del territorio comunale, a decorrere dal 6 maggio 2020 e fino al 17 maggio 2020, l'adozione delle seguenti misure a salvaguardia della salute pubblica:

1. sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e si considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie;
2. i soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) devono rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;
3. è fatto divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus;
4. è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati. Sono vietati gli assembramenti di più di 2 persone (con esclusione dei nuclei familiari conviventi con bambini al di sotto di anni 14). Deve essere sempre garantita la distanza di sicurezza dalle altre persone di almeno un metro; il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dal presente punto;
5. l'accesso del pubblico al parco “MAGICO” sarà consentito dal giorno 7 maggio 2020 al 16 maggio 2020 lunedì al sabato, dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle 16:00 alle 20:00, unicamente dall'ingresso sito nella Via Dell'Argine, per un numero contingentato di massimo 20 (venti) persone per volta, per un massimo di permanenza nell'area non superiore ai 45 minuti, a condizione che non si creino assembramenti e venga rispettata la distanza di sicurezza di un metro. In ogni caso, chi intenda accedere a tali spazi dovrà indossare idonei dispositivi delle vie respiratorie (mascherine anche di stoffa) e di guanti monouso e non si potrà far uso dei giochi ivi ubicati. La mascherina non è

obbligatoria per i bambini fino ai sei anni e per i portatori di forme di disabilità non compatibili con l'uso continuato della mascherina;

6. chiusura di tutte le aree attrezzate per il gioco dei bambini e per attività sportiva, in parchi e aree pubbliche, nonché delle aree destinate allo sgambamento dei cani;

7. sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati;

8. sono sospese le manifestazioni organizzate, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; quali, a titolo d'esempio: feste pubbliche e private, anche nelle abitazioni private, eventi di qualunque tipologia ed entità, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività; è vietato l'utilizzo delle slot machine e dei giochi che prevedono puntate accompagnate dalla visione dell'evento anche in forma virtuale, ciò per evitare difficoltà dei cittadini ad accedere all'approvvigionamento delle merci e dei servizi ivi distribuiti;

9. riapertura al pubblico del cimitero comunale, esclusivamente dall'accesso di Via Giulio Cesare, martedì, dalle 8:10 alle 16:50 , giovedì e Sabato, dalle ore 8:10 alle ore 12:30, domenica, dalle 8:10 alle 13:00, con ingresso contingentato ad un numero massimo di 30 (trenta) persone, e per un tempo massimo di permanenza non superiore ai 60 (sessanta) minuti, purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie (mascherine anche di stoffa) e fatto uso di guanti monouso. L'accesso al pubblico sarà vietato in concomitanza di operazioni di tumulazione, che dovranno svolgersi senza corteo funebre al seguito, ciò al fine di evitare la formazione di assembramenti in prossimità del luogo di sepoltura. Sarà consentito accompagnare il feretro al luogo di sepoltura esclusivamente da parte dei familiari più stretti (a titolo esemplificativo genitori, coniuge, figli, fratelli e sorelle) fino ad un massimo di 15 (quindici) persone, indossando protezioni delle vie respiratorie e facendo uso di guanti, nel rigoroso rispetto della distanza interpersonale di un metro;

10. Allo scopo di depositare fiori e piante, le rivendite al dettaglio di fiori e piante sono eccezionalmente autorizzate all'ingresso in cimitero. L'autorizzazione è limitata ad un solo operatore per ditta che dovrà essere dotato di mascherina e guanti nel rispetto delle regole di distanziamento sociale, attenendosi scrupolosamente alle indicazioni dell'operatore cimiteriale. L'ingresso potrà avvenire il lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 8:10 alle ore 12:30, previo appuntamento che dovrà essere richiesto per telefono al numero **070573375**. Allo stesso modo dovranno operare le ditte appaltatrici per interventi di manutenzioni;

11. l'apertura dei luoghi di culto è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Sono sospese le cerimonie civili e religiose; sono consentite le cerimonie funebri con l'esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque, fino ad un massimo di quindici persone, con funzione da svolgersi preferibilmente all'aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

12. sono sospesi i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

13. sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, centri benessere, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;

14. sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1 del DPCM del 26 aprile 2020 (che possono rimanere aperti anche nei giorni festivi), nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari per come di seguito indicato. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Tutti gli esercizi al dettaglio, ad eccezione di quelli indicati al punto 22 della presente ordinanza, devono uniformarsi alla chiusura serale delle ore 21:00. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;

15. È consentita l'attività di commercio al dettaglio di fiori, piante, semi e fertilizzanti;

16. È consentita l'apertura dei mercati su area pubblica, in via temporanea ed in forma sperimentale nel corso dell'attuale periodo di emergenza sanitaria da rischio di contagio da Covid - 19 , da svolgersi nell'area pubblica di Via Dell'Argine, dalle ore 7:00 alle ore 13:00, esclusivamente per le seguenti giornate:

-giovedì 14 maggio 2020 (mercati rionali alimentari Via Dell'Argine del giovedì e Monte Linas del sabato), posteggi n.24;

-sabato 16 maggio 2020 (mercato coldiretti), posteggi n.17;

L'apertura è consentita, con esclusivo riferimento all'attività di vendita di prodotti alimentari da parte degli imprenditori agricoli e degli operatori commerciali su area pubblica **assegnatari di posteggio** per il medesimo mercato (giovedì e sabato) o di convenzione con la coldiretti. Le attività di sistemazione dei banchi nei posteggi su area pubblica, saranno effettuate secondo le modalità indicate dalla Polizia Locale, nel rigoroso rispetto delle regole di distanziamento sociale e di divieto di assembramento imposte dalla normativa anti covid 19. I banchi dei posteggi assegnati dovranno distanziarsi l'uno dall'altro di almeno 3 (tre) metri e gli operatori presenti per ogni singolo posteggio non potranno essere superiori a due. In ogni caso la capienza massima di clienti contemporaneamente presenti all'interno dell'area stessa non potrà essere superiore al doppio del numero dei posteggi assegnati. Si procederà inoltre alla limitazione del perimetro esterno con transenne e nastro bicolore in modo che vi sia un unico varco di accesso separato da quello d'uscita dall'area stessa. L'accesso all'area del mercato sarà consentito massimo a due componenti del nucleo familiare conviventi. E' inoltre previsto l'obbligo all'uso di mascherine e guanti per gli operatori commerciali e clienti del mercato rionale.

17. È sospesa l'attività di commercio itinerante di prodotti alimentari, agricoli e non alimentari su area pubblica;

18. sono sospese le attività dei servizi di ristorazione, (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Resta consentita la ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) con asporto, fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti (preventivamente prenotati) all'interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi;

19. sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all'interno delle stazioni ferroviarie, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante; restano aperti quelli siti negli ospedali con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;

20. gli esercizi commerciali la cui attività non è sospesa ai sensi del DPCM del 26 aprile 2020, sono tenuti ad assicurare, oltre alla distanza interpersonale di un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni, fermo restando l'obbligo per il personale dipendente a contatto con la clientela, di uso di mascherine e guanti monouso e che entrambi i presidi siano sempre correttamente indossati. Altresì tutti i clienti delle attività di commercio possono accedere alle stesse solo se in possesso di mascherine tenute sempre correttamente indossate e di guanti monouso, o in subordine qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca mantenendo comunque la necessaria distanza interpersonale di almeno un metro. Nei locali con superficie commerciale di vendita inferiore ai 40 mq sarà consentito l'accesso al locale di un cliente per volta.

21. in tutti i locali aperti al pubblico sono messe a disposizione degli utenti soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani;

22. è consentita l'apertura delle attività di negozio bar self Service attraverso distributori automatici che vendono bevande e alimenti confezionati h24 in locale liberamente accessibile, a condizione che i gestori adottino modalità di fruizione tali da assicurare il rispetto della distanza interpersonale da parte dei fruitori e le misure di sicurezza sanitaria di cui all'allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020;

23. La chiusura al pubblico di tutti gli uffici comunali, fatta eccezione per i servizi di Stato Civile e di Polizia Mortuaria.

24. Con specifico riferimento al Servizio Verde Urbano, si dispone che lo stesso:

- riprenda tutte le attività di manutenzione del verde cittadino, compreso tutte le attività di potatura degli alberi;
 - provveda a mantenere chiuse al pubblico le aree cani, con segnalazione del divieto;
 - prosegua con le attività già programmate di igienizzazione dell'arredo urbano, di strade e piazze;
- Con specifico riferimento al Servizio Polizia Locale e Protezione Civile si dispone che lo stesso, provveda alla sanificazione, prioritariamente, delle aree prospicienti ospedali, ambulatori, centri commerciali, punti vendita di generi alimentari, farmacie, parafarmacie, banche ed uffici pubblici, in conformità al parere reso dall'Istituto Superiore di Sanità (ISS) del 18 marzo 2020, recante "Disinfezione degli ambienti esterni e utilizzo di disinfettanti (ipoclorito di sodio) su superfici stradali e pavimentazione urbana per la prevenzione della trasmissione dell'infezione da SARS-CoV-2 del 17 marzo 2020" nonché alle "Indicazioni tecniche del Consiglio del Sistema Nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA) relativamente agli aspetti ambientali della pulizia degli ambienti esterni e dell'utilizzo di disinfettanti nel quadro dell'emergenza CoViD-19 e sue evoluzioni", approvate dal Consiglio del SNPA il 18 marzo 2020 nell'ambito dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA).

25. per quanto non previsto nella presente ordinanza si applicano le disposizioni vigenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

DISPONE

- l'immediata efficacia della presente Ordinanza ai sensi dell'art. 21 bis della Legge 241/1990 e ss.mm.ii;
- la pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente;
- la trasmissione per gli adempimenti di competenza:
 - Al Presidente della Regione Autonoma della Sardegna
 - Al Prefetto di Cagliari;
 - Al Questore di Cagliari;
 - Al Sindaco della Città Metropolitana di Cagliari
 - Al Comando Compagnia Carabinieri di Quartu Sant'Elena;
 - Al Comando Stazione Carabinieri di Monserrato;
 - Al Comando di Polizia Locale Sede;
 - Al Centro Operativo Comunale di Protezione Civile
 - Ai Responsabili dei Settori del Comune di Monserrato

DEMANDA

Il Comando Polizia Locale e gli altri Organi di controllo la vigilanza al fine di assicurare il puntuale adempimento della presente ordinanza.

AVVERTE

che a seguito del D.L. n. 19 del 25 marzo 2020, entrato in vigore il 26 marzo 2020, ai trasgressori al presente provvedimento, salvo che il fatto non costituisca reato, sarà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 400 ad euro 3000 nonché, ove ne ricorrano i presupposti, le ulteriori sanzioni previste dalla vigente normativa.

COMUNICA

che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso all'albo pretorio on line, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni.

IL SINDACO

Dott. Tomaso Antonio Locci